

**CONVENZIONE DI OSPITALITA' IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE
E RICERCA NELL'AMBITO DEL CORSO DI DOTTORATO "PUBLIC HEALTH
EPIDEMIOLOGY, STATISTICS AND ECONOMICS" PRESSO DIREZIONE
GENERALE WELFARE REGIONE LOMBARDIA
XXXIX CICLO, A.A. 2023/2024
(ex D.M. 118/23 del 2 Marzo 2023)**

Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia (di seguito "DG Welfare"), con sede Milano, Piazza Città di Lombardia 1, 20124, Milano, nella persona del Direttore Generale, Dott. Giovanni Pavesi

e

l'Università degli Studi di Milano - Bicocca, (di seguito "UNIMIB"), con sede legale in Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 – 20126, Milano, a tal fine rappresentata dalla Rettrice Prof.ssa Giovanna Iannantuoni,

PREMESSO CHE

- *nell'ambito del finanziamento da parte dell'Unione europea e dell'iniziativa NextGenerationEU, il D.M. n. 118/2023 del 3 marzo 2023, ha attribuito per l'anno 2023/2024, a valere sul PNRR, con riferimento alla Missione 4, componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'Università" l'assegnazione di borse per dottorati in programmi dedicati alle transizioni digitali e ambientali, dottorati di ricerca PNRR, dottorati per la Pubblica Amministrazione e dottorati per il patrimonio culturale; - UNIMIB è risultata beneficiaria delle suddette risorse, come rappresentato nella Tabella A allegata al D.M. 351/2022;*
- *le borse assegnate dal D.M. 118/23 possono essere impiegate per potenziare corsi di dottorato già esistenti o per attivare corsi di dottorato di nuovo accreditamento in forma singola o associata;*
- *UNIMIB attiverà per l'a.a. 2023/2024 il corso di Dottorato in Public Health Epidemiology, Statistics and Economics, ai sensi del D.M. n. 226/2022*
- *le borse assegnate dal D.M. 118/23 saranno relative a progetti selezionati sulla base dei criteri previsti dal D.M. 118/23;*
- *Il suddetto D.M. prevede che i Dottorandi beneficiari di tali borse svolgano periodi di studio e ricerca in imprese, centri di ricerca o Pubbliche amministrazioni da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di dodici (12) mesi o nel caso dei dottorati di ricerca PNRR se previsti*



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

DG Welfare si impegna ad ospitare, per un periodo da un minimo di sei mesi ad un massimo di dodici mesi, il/la Dottorando/Dottoranda che risulterà beneficiario/a della posizione bandita da UNIMIB con procedura concorsuale di cui al D.R. 32642/22 del 15/04/2022.

ARTICOLO 2

A tal fine DG Welfare metterà a disposizione del dottorando le strutture necessarie a svolgere le attività di studio e ricerca e più specificatamente le UO Prevenzione ed Osservatorio Epidemiologico ai sensi del D.M. n. 118/23.

L'accesso alle strutture avverrà sotto la supervisione di un Tutor afferente a DG Welfare.

Le attività del dottorando saranno di supporto all'analisi dei fenomeni di seguito indicati:

- Prevenzione oncologica (screening)
- Analisi dei percorsi di presa incarico oncologica;
- Prevenzione e stili di vita;
- Presa in carico del paziente cronico non oncologico.

ARTICOLO 3

Per tutta la durata della sua permanenza presso DG Welfare, il Dottorando/Dottoranda sarà coperto/a dalle seguenti coperture assicurative, a carico di UNIMIB:

- INAIL, assicurazione obbligatoria infortuni sul lavoro;
- Polizza "Responsabilità Civile verso Terzi" – - RCT/O: – AXA Assicurazioni S.p.A - Numero polizza: 406376720 in vigore dalle 24.00 del 31/12/2020 alle 24.00 del 31/12/2025;
- Polizza infortuni in corso con GENERALI ITALIA S.P.A., periodo di validità 30/09/2020/30/09/2025

UNIMIB si obbliga, alla scadenza delle suddette polizze, a reiterare le coperture assicurative per le suddette tipologie di rischio – riservandosi di apportare variazioni, ove necessario in osservanza delle condizioni normative e dei massimali assicurati – ed a comunicare all'altra Parte copia di dette polizze.

Dette coperture operano anche per le attività svolte nell'ambito delle attività da svolgere presso DG Welfare

Regione Lombardia in caso di infortunio occorso durante il periodo di permanenza presso DG Welfare si impegna a dare tempestiva comunicazione e descrizione della dinamica dell'evento all'Università contattando l'Ufficio Assicurazioni dell'Università (e-mail: assicurazioni@unimib.it) al fine di permettere l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 4

DG Welfare dovrà garantire che le attività del Dottorando si svolgano nel rispetto delle vigenti norme in materia di salute, sicurezza e ambiente, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il D.Lgs. 81/2008.

Il Dottorando/a sarà tenuto a rispettare i regolamenti disciplinari, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro vigenti presso DG Welfare.

ARTICOLO 5

Le Parti riconoscono che, durante il periodo di permanenza del Dottorando/a presso DG Welfare il Dottorando/a potrebbe avere accesso ad informazioni confidenziali non generalmente note al pubblico e non destinate alla divulgazione, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, informazioni tecniche, economiche o finanziarie, disegni, programmi per elaboratore, algoritmi, software, firmware, hardware, metodi, processi, procedure, specifiche, descrizioni, documenti, dati, nonché informazioni relative a dispositivi, materiali, idee, invenzioni, know-how, apparati, progetti di ricerca e relativi risultati, le quali sono di proprietà o, comunque, nella disponibilità della Fondazione o dell'Università (di seguito, "Informazioni Confidenziali").

Ciascuna Parte si impegna a non utilizzare, né in tutto né in parte, tali Informazioni Confidenziali per scopi diversi dall'esecuzione del Progetto, e a mantenerle strettamente confidenziali e segrete.

UNIMIB si impegna far firmare al dottorando un atto di impegno alla confidenzialità e alla riservatezza all'atto dell'immatricolazione.

ARTICOLO 6

La proprietà intellettuale dei risultati di ricerca derivanti dalle attività realizzate dal Dottorando nell'ambito della presente Convenzione spetta a UNIMIB secondo quanto previsto dalla regolamentazione universitaria in materia di proprietà intellettuale.

ARTICOLO 7

L'Università provvede al trattamento, e alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal Decreto Lg.vo n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali.

Regione Lombardia si impegna a trattare i dati personali forniti dall'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

I Dottorandi che svolgono le attività professionalizzanti presso la sede della Regione Lombardia agiscono come "Persone autorizzate al trattamento dei dati", ai sensi dell'art. 29 del Regolamento U.E.

I Dottorandi potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento delle attività, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi della Regione e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di cui alla presente convenzione.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Il trattamento dei dati da parte del Dottorando dovrà avvenire secondo quanto previsto nell'allegato 1 alla presente convenzione che dovrà essere formalmente consegnato allo stesso prima dell'inizio dell'attività presso Regione Lombardia.

L'Ente Convenzionato, da parte sua, provvederà alla consegna dell'informativa al momento della designazione a soggetto autorizzato.

Si riporta in allegato "Allegato 3 del Decreto n. 144 del 16/10/2018 definizione assetto organizzativo della giunta regionale in attuazione del regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali" avente oggetto: "Operatori Incaricati del trattamento dei dati personali di titolarità di Regione Lombardia – Giunta Regionale –art. 4 GDPR Compiti ed istruzioni".

ARTICOLO 8

La presente Convenzione produce effetti dalla data della sua sottoscrizione la convenzione avrà efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione stessa e per una durata pari a 3 (tre) anni, fatta salva la necessità di garantire, in ogni caso, se necessario, la conclusione dell'anno accademico in corso.

La volontà di recedere dalla presente convenzione, in tutto o in parte, dovrà essere comunicata all'altra parte mediante comunicazione scritta da trasmettere almeno 6 mesi prima rispetto alla naturale data di scadenza dell'accordo.

La richiamata comunicazione dovrà essere effettuata mediante l'invio PEC.

ARTICOLO 9

Il presente accordo, redatto in un unico originale, è firmato digitalmente ex art. 24, commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. n. 82/2005) ed è soggetto ad imposta di bollo assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 DM 17.6.2014) a carico di UNIMIB.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.

DG welfare non sosterrà alcun eventuale onere finanziario derivante dalla presente convenzione.

Le Parti si impegnano reciprocamente a comunicare tempestivamente ogni variazione rispetto a quanto sopra stabilito.

Milano,

Regione Lombardia – DG Welfare
Il Direttore Generale
Giovanni Pavesi

Università degli Studi di Milano-Bicocca
La Rettrice
Giovanna Iannantuoni

F.to digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs.82/2005

ALLEGATO 1

“Allegato 3 del DECRETO N. 144 del 16/10/2018 DEFINIZIONE ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA GIUNTA REGIONALE IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”

Operatori Incaricati del trattamento dei dati personali di titolarità di Regione Lombardia – Giunta Regionale – art. 4 GDPR Compiti ed istruzioni

In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e all’art. 4, numero 10) del Regolamento UE 2016/679 e al fine di assicurare la tutela dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’“interessato”, ciascun soggetto “autorizzato al trattamento da parte del titolare”- definito pertanto incaricato al trattamento- è tenuto ad effettuare i trattamenti di dati personali di titolarità di Regione Lombardia - Giunta regionale in osservanza delle istruzioni di carattere generale di seguito riportate e di ogni eventuale ulteriore indicazione espressa, facendo riferimento ai compiti ed istruzioni impartite al Direttore delegato di cui all’allegato 2:

- trattare i dati personali esclusivamente per lo svolgimento di finalità istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge, dal Garante, dallo Statuto e dai regolamenti;
- trattare i dati personali solamente quando le finalità perseguite nel singolo caso non possono essere realizzate mediante l’utilizzo di dati anonimi o con modalità che permettano di identificare l’“interessato” solo in caso di necessità o con le modalità di pseudonimizzazione di cui all’art. 4 numero 5);
- trattare i dati personali in modo lecito e secondo correttezza, per scopi determinati, espliciti e legittimi;
- verificare periodicamente l’esattezza, la pertinenza, la completezza, la non eccedenza dei dati trattati rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi;
- conservare i dati in modo da non renderli accessibili a persone non autorizzate, in una forma che consenta l’identificazione dell’ “interessato” per un periodo non superiore a quello occorrente agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e trattati e verificare il rispetto del tempo di conservazione secondo quanto indicato/previsto nel Registro dei trattamenti;
- comunicare preventivamente al “Direttore in qualità di delegato dal titolare” gli eventuali nuovi trattamenti da iniziare;
- trattare i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche dati tenuti con l’ausilio di

strumenti

elettronici, con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerata la natura e il numero dei dati trattati, li rendano temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettano di identificare gli "interessati" solo in caso di necessità (per gli incaricati che trattano particolari categorie di dati personali sono previste, se ritenuto necessario ed opportuno, nomine ad hoc tra gli incaricati);

- collaborare nella predisposizione degli aggiornamenti del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari e di ogni altro atto regionale in materia di privacy;
- collaborare, con il supporto del dirigente competente e del referente privacy, all'aggiornamento del Registro dei trattamenti di cui all'art.30 del GDPR;
- proporre al Direttore delegato ogni soluzione organizzativa, logistica, tecnica e procedurale affinché sia assicurato agli "interessati" l'esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679;
- adottare le modalità operative necessarie a rendere all'"interessato" o alla persona presso la quale i dati personali sono raccolti, l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 secondo il modello validato dal titolare del trattamento;
- garantire la legittimità e correttezza della comunicazione e della diffusione dei dati ad altri soggetti, pubblici o privati, tenendo conto che i dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi e tenendo conto che la comunicazione interna ed esterna viene consentita solo laddove la norma di legge o Regolamento o la finalità istituzionale lo consenta e lo renda legittimo;
- evadere tempestivamente e correttamente le richieste degli "interessati" di cui agli artt.15-22 del Regolamento UE 2016/679 tramite il dirigente di riferimento o il direttore delegato;
- collaborare con i soggetti legittimati a svolgere ispezioni, controlli e verifiche;
- non lasciare incustoditi il proprio ufficio e i propri strumenti di lavoro senza aver preventivamente adottato tecniche e misure idonee a impedire l'accesso ai dati personali da parte di persone non autorizzate;
- utilizzare, gestire e custodire le proprie credenziali di autenticazione e autorizzazione, la posta elettronica, Internet e Intranet, le strumentazioni informatiche - compresi i supporti rimovibili - e ogni strumento di lavoro con modalità idonee a garantire la protezione dei dati personali degli "interessati", nel rispetto delle esigenze d'ufficio;
- collaborare con il Privacy Officer su tutti gli adempimenti di competenza che riguardino la corretta applicazione della privacy by design di cui all'art. 25 e della dgr 7837/2018;



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



- collaborare con il DPO e Privacy Officer su tutti gli adempimenti di competenza che riguardino la corretta applicazione della metodologia della Impact Assessment (DPIA) di cui all'art.35 del GDPR e del decreto 8384/2018, per una corretta effettuazione dell'analisi dei rischi;
- collaborare e informare il direttore delegato, il DPO nei casi di violazione dei dati personali di cui agli artt.33 e 34 per la corretta applicazione del data breach, per attivare in modo adeguato il processo di comunicazione all'autorità di controllo entro le 72 ore. Le presenti istruzioni rivestono carattere generale e sono suscettibili di essere integrate, specificate e aggiornate dal "titolare" del trattamento dei dati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali